



MIUR

Liceo "Bonghi - Rosmini"

(Sezioni Liceo: Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico S. appl., Scienze umane, S.U. Econo.-sociale)

Plesso "Bonghi" Viale Ferrovia, 19 – 71036 LUCERA (FG) – Tel.: 0881/520018 fax : 0881/520069

Plesso "Rosmini" Via Gen. Ettore Cavalli, 23 – 71036 LUCERA (FG) – Tel.: 0881/530648 fax: 0881/530634

www.iisbonghi-rosmini.edu.it – e mail: fgpc15000c@istruzione.it – pec: fgpc15000c@pec.istruzione.it

ROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI



Il più recente D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 (*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti*) attuativo della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, risponde all'esigenza di attuare il diritto alle pari opportunità e la garanzia del successo formativo di tutti, ponendo le basi per potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni.

Il D.Lgs, all'art. 1 (*Principi e finalità*), precisa che l'inclusione scolastica riguarda tutti gli studenti indistintamente, *"risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle studentesse e degli studenti"*.

Il decreto impone una profonda modifica delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l'accoglienza degli alunni, ed in particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Il primo cambiamento più evidente è il maggior coinvolgimento di famiglie e associazioni nei processi di inclusione. Dal 1° settembre 2017 risultano rafforzati e riordinati i Gruppi di lavoro; sono previsti percorsi di formazione per i Dirigenti Scolastici e il personale docente e ATA; sono modificate le procedure per il sostegno didattico, così come il Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diventa parte integrante del Progetto Individuale per lo studente.

Il **Protocollo per l'accoglienza e l'inclusione** è lo strumento che viene indicato per supportare questo processo, aiutando ad individuare procedure e pratiche per l'inserimento (fasi dell'accoglienza, attività di facilitazione, misure dispensative e strumenti compensativi, figure interne ed esterne all'istituzione scolastica).

Nasce dalla volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e d'intervento, consentendo di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative.

È una guida d'informazione ed un documento annesso al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene monitorato per essere periodicamente rivisto o integrato, alla luce di nuove esigenze rilevate o sperimentate e si propone di:

- definire pratiche comuni all'interno dell'istituto;
- facilitare l'accoglienza, l'inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;
- accompagnare gli studenti agli Esami di Stato;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglie ed enti territoriali;
- prevenire forme di disagio.

PREMESSA

Visti il DPR 275/99 (“*Regolamento dell’Autonomia*”), per il quale le istituzioni scolastiche devono promuovere “*le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo*”, e il successivo D.Lgs. 59/2004 in merito alla “*personalizzazione delle attività educative*” (art. 3), il progetto Educativo dell’Istituto è fondato sulla valorizzazione della persona con il proprio potenziale socio-cognitivo ed è finalizzato al superamento di ogni forma di disagio. L’azione educativa rivolge una attenzione particolare agli alunni nel rispetto della *mission* di promuovere il successo formativo ed il benessere per tutti.

L’I.I.S. “BONGHI-ROSMINI” è da anni impegnato nell’accoglienza e nell’intervento educativo sugli studenti. Il nostro Istituto reclama una cultura della dignità e del rispetto nei confronti della persona, del minore e del disagiato; la nostra docenza opera all’insegna di due binomi fondamentali: il “prevenire ed intervenire”, ed “educare e prendersi cura”.

Il presente documento, approvato dagli organi collegiali e parte integrante del documento di programmazione triennale d’Istituto (PTOF), è la testimonianza diretta di come la scuola possa e debba far sistema, recependo recenti disposizioni di natura giuridica e implementandole in una didattica quotidiana a favore del diritto allo studio.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro in materia di inclusione ed accoglienza per tutti gli alunni, ivi compresi gli alunni diversabili, con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con svantaggio socio-economico, linguistico o “culturale”, consentendo di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92, nella legge n. 170 del 2010, nel D.M. 27.12.2012, nella Legge n. 40 del 06.03.1998 art. 36 e nelle indicazioni normative contenute nell’art. 45 (“*Iscrizione scolastica*”) del DPR 31.08.1999 n. 394. Tali norme presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare **interventi didattici individualizzati e personalizzati**, nonché per utilizzare gli **strumenti compensativi** ed applicare le **misure dispensative**. L’idea principale di questo documento operativo nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni.

Alle situazioni già inquadrabili tra quelle che richiedono interventi didattici personalizzati ricadono oggi anche gli alunni che si trovano in situazioni anche temporanee di disagio, ma che impediscono il pieno e regolare percorso formativo dell’alunno; allo stesso modo sono necessari interventi personalizzati per quanti svolgono mobilità studentesca individuale transnazionale, sia in entrata che in uscita: a tal proposito si rimanda al protocollo d’Istituto per le esperienze di mobilità studentesca, anch’esso allegato al Piano Triennale.

Si intende che il presente protocollo, integrato e rivisto periodicamente sulla base delle esperienze realizzate, indica il livello essenziale delle prestazioni richieste all’istituzione scolastica per garantire il pieno godimento del diritto allo studio degli studenti.

FINALITÀ

Questo documento è il protocollo di accoglienza d’Istituto e costituisce la linea guida di informazione, riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni.

Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, ai ritmi personali di

apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate.

La personalizzazione dell'apprendimento (a differenza della individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell'insegnante, ma indica l'uso di "strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti" (M. Baldacci).

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I bisogni educativi speciali sono una macro categoria pedagogica comprendente tutte le difficoltà educative e dell'apprendimento la cui identificazione non avviene necessariamente sulla base di un'eventuale certificazione.

La **Direttiva del 27 dicembre 2012** stabilisce che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

Secondo tale direttiva possiamo distinguere gli alunni con B.E.S. sulla base di tre macro aree, quali:

B.E.S.			
AREA DELLA DISABILITÀ	DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	SVANTAGGIO	
<u>Certificazione sanitaria</u>	<u>Diagnosi clinica</u> (L. 170/2010)	<u>Individuazione scuola</u> (D.M. 27.12.2012)	
ex Legge 104/1992	<ul style="list-style-type: none"> • DSA • ADHD • DSL • Disturbi motori e/o disprassie • Disturbi non verbali • Autismo HF • Funzionamento intellettuale limite 	1. Socio - economico 2. Linguistico 3. Culturale	Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), oppure di ben fondate considerazioni didattiche e/o psicopedagogiche (CM 8/2013)
<u>Necessitano della presenza di una figura specializzata per il sostegno didattico</u>	<u>Non necessitano della presenza di una figura specializzata per il sostegno didattico</u> La Direttiva 27.12.2012 e CM 8 del Marzo 2013 estende a tutti i BES quanto disposto dalla Legge 170/2010 per gli alunni con DSA: <ul style="list-style-type: none"> • adattamenti metodologici e didattici, strumenti compensativi e misure dispensative, modalità di valutazione personalizzate; • redazione del Piano Didattico Personalizzato 		

Stabilito che la Direttiva 27.12.2012 e la C.M. n. 8 del Marzo 2013 **estende a tutti i BES quanto disposto dalla Legge 170/2010 per gli alunni con DSA**, è opportuno precisare che, a seguito dell'emanazione della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 (*“Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico”*) è stata diffusa la nota prot. n. A00 152/0000353 del 09.01.2013, trasmessa all'Assessorato alle Politiche della Salute delle persone e delle pari opportunità Servizio Programmazione, Assistenza Territoriale e Prevenzione (Ufficio 4) che appare opportuno riportare al fine di fornire l'informazione più completa su come deve atteggiarsi l'Istituzione Scolastica nei confronti della documentazione prodotta dalla famiglia dello studente con DSA.

In data 25 luglio 2012, nell'ambito dei lavori della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (e successiva nota per l'attuazione diffusa dalla Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, prot. n. A00 152/0000353 del 09.01.2013) è stato siglato un accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, repertato agli atti col n. 140 e contenente *“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)”*. Il predetto accordo sancisce all'art. 1 che *“il percorso diagnostico deve essere attivato solo dopo la messa in atto, da parte della scuola, degli interventi educativo-didattici previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 170/2010 e in esito alla procedura di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo art. 3”*.

Il comma 2 dell'art. 1 dell'accordo in questione prevede che *“Le Regioni e le Aziende Sanitarie si impegnano ad adottare misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per i DSA”*.

Al comma 4, del medesimo art. 1, viene stabilito che nel caso i Servizi Pubblici o accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale non siano in grado di garantire il rilascio della certificazione in tempi utili per le attivazioni delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010, senza oneri o maggiorazioni per la finanza pubblica.

Per meglio venire incontro alle esigenze ed alle eventuali difficoltà incontrate sia dagli utenti destinatari della legge n. 170/2010, che dai propri familiari, nel suddetto accordo viene riportato testualmente, al comma 3, art. 2: *“Nelle more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le Regioni individuano norme transitorie per ovviare carenze o ritardi dei Servizi Pubblici o accreditati dal S.S.N., al fine di consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010”*. La nota, in ossequio a quanto sopra menzionato, intende supportare e facilitare il contenuto operativo dell'accordo medesimo, proprio nel venire incontro alla maggiore difficoltà attualmente riscontrata dalle famiglie della Regione Puglia, riguardo l'empasse da loro vissuto circa le liste di attesa presso le strutture pubbliche o già accreditate, al momento in grado di rilasciare la certificazione adeguata, e per le quali, comunque è stato già disposto un opportuno potenziamento. Pertanto, in via transitoria, nelle more, sia del suddetto potenziamento riguardo le strutture (pubbliche e private), sia della definizione delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati, si ritiene debbano essere riconosciute valide le certificazioni presentate dalla famiglia e/o soggetti comunque legittimati alla tutela degli interessi degli studenti interessati, già rilasciate da strutture o soggetti privati. Tali certificazioni devono dimostrare, inequivocabilmente, il rispetto del protocollo diagnostico, esplicitato in forma analitica e funzionale, secondo le prescrizioni indicate al comma 1 dell'art. 3, dell'accordo del 25 luglio 2012, e per le finalità indicate al comma 2 e 3 del medesimo articolo. Si confida che la presente disposizione transitoria abbia una ricaduta funzionale positiva, sia sulle famiglie che

presso gli Istituti Scolastici, con il precipuo ed esclusivo intento di realizzare nel migliore dei modi, le finalità di cui all'art. 2 della legge 170/2010.

RESPONSABILI PER L'ACCOGLIENZA


Il DPR n. 394 del 31.08.1999 n° 394 all'art. 45 (“*Iscrizione scolastica*”) e la Legge Quadro n. 104/92 attribuisce al collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all'inserimento nelle classi degli alunni. Per sostenere questi compiti la scuola determina le figure responsabili per l'“accoglienza” che per il nostro istituto sono individuati nel **Dirigente Scolastico** e in un docente con **funzione obiettivo** (coordinatore degli insegnanti di sostegno) **responsabile per l'area BES**, che esprime indicazioni di carattere consultivo, gestionale, progettuale e prende contatti all'occorrenza.

COME INDIVIDUARE un alunno con BES


- **In base ad una diagnosi**
 - Decisione del C.d.C. o team docenti, partendo dalle informazioni fornite dalla famiglia attraverso una diagnosi o attraverso altra documentazione clinica.

- **Su decisione della scuola (senza diagnosi)**
 - La scuola si attiva autonomamente, con decisione del C.d.C. o team docenti, partendo dai bisogni educativi emersi e dalla necessità di formalizzare un percorso personalizzato.


FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA



COSA DEVE FARE IL CONSIGLIO DI CLASSE




COSA DEVE FARE OGNI SINGOLO DOCENTE



COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA



COSA DEVE FARE IL TECNICO (SPECIALISTA DELL'ASL O PRIVATO)



DIVERSAMENTE ABILI

Il Protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili è stato formulato in base alle seguenti normative: Legge 104 del 05.02.1992, Atto di indirizzo e coordinamento Decreto Presidenziale della Repubblica 24.02.1994; C.M. 364/1986; D.M. 331/98; DPR 616/77; D.M. 141/99.

Il Protocollo del nostro istituto prevede le seguenti fasi:

1. ISCRIZIONE, PRE-CONOSCENZA E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

All'atto dell'iscrizione definitiva l'Istituto deve essere in possesso, oltre alla consueta Documentazione richiesta nella normale prassi dell'iscrizione, delle seguenti certificazioni: a - Diagnosi Clinica, certificazione medica (ASL o medico privato convenzionato); b - Diagnosi Funzionale (ASL). Si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno; c - Profilo Dinamico Funzionale. E' aggiornato alla fine di ogni ordine di scuola e se necessario anche alla fine della seconda classe della scuola primaria (ASL, docenti curricolari e specializzati, famiglia).

2. CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI, ASSEGNAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI, PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE, INSERIMENTO OSSERVAZIONE E CONOSCENZA, PREDISPOSIZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI.

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei gruppi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri:

- il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica e delle funzioni strumentali di settore;
- inserimento degli alunni disabili in una classe rispettando le indicazioni del D.P.R. 81/2008 e successivi aggiornamenti;
- valutazione dell'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni/classi a favore di quella in cui è inserito l'alunno portatore di handicap;
- nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi verranno divisi equamente nelle sezioni/classi;
- tenere conto della complessità delle classi;
- per la formazione della classe nella quale dovrà essere inserito l'alunno certificato, la preposta commissione alla formazione delle classi prime, dovrà tener conto della certificazione, della Diagnosi Funzionale e di tutti i dati e le informazioni raccolte, al fine di creare un ambiente il più possibile idoneo all'integrazione dello stesso.

Nell'assegnare gli insegnanti di sostegno ai singoli alunni, si terrà conto:

- delle specializzazioni e titoli di ciascun docente;
- dell'abbinamento docente - assistente.

E' previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'ausilio dell'insegnante di sostegno. Dopo l'inserimento in classe, il Consiglio di classe predispone una Programmazione individualizzata/differenziata adeguata al livello, al ritmo, alle strategie di apprendimento dell'alunno diversamente abile come segue:

- 1) Individuazione del livello di partenza (con il contributo delle varie competenze: insegnanti di Sostegno ed insegnanti di classe, operatori socio sanitari, famiglie degli alunni).

- 2) Valutazione approfondita per esaminare gli aspetti generali, le potenzialità, i livelli di apprendimento.
- 3) Stesura di un'organica programmazione, articolata in aree disciplinari o ambiti di sviluppo, che coinvolga docenti curricolari ed insegnanti di sostegno: in particolare ogni docente deve provvedere nelle proprie ore di lezione a gestire l'attività didattica degli alunni certificati all'interno della programmazione comune, concordando con il docente di sostegno l'uso di opportuno materiale strutturato, dei sussidi e degli strumenti particolari che si rendano didatticamente necessari.
- 4) Attività trasversali ad ampia valenza educativa che sviluppino un tema centrale (rispetto dei diritti e dignità di ogni persona, solidarietà, ecc.) nel quale più discipline convergono. In tale ambito il coinvolgimento degli alunni in difficoltà sarà particolarmente forte e si esprimerà attraverso momenti pratici: lavoro di gruppo e attività laboratoriali (attività grafico pittoriche, manuali, ecc.)
- 5) Preventiva predisposizione delle ore di intervento dell'insegnante di sostegno condivisa con i docenti del Consiglio di Classe, e quindi:
 - ore da trascorrere in classe con l'intero gruppo in attività comuni;
 - ore di rinforzo e potenziamento da solo;
 - in piccoli gruppi e/o da svolgere fuori dall'aula.

3. COMPITI DEL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO

Dirigente Scolastico:

Partecipa alle riunioni del Gruppo di lavoro H, è messo al corrente dalla Funzione strumentale/referente sostegno sul percorso scolastico di ogni allievo diversamente abile ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell'attuazione dei progetti.

Fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio. Inoltre:

- individua la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74);
- ha compiti consultivi, di formazione delle classi, di assegnazione degli insegnanti di sostegno;
- cura i rapporti con gli enti locali (comune, provincia, ASL, ecc.);
- coordina tutte le attività.

Funzione Strumentale/Referente per il sostegno:

- predispone il Protocollo di accoglienza e integrazione;
- raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ASL e famiglie);
- attua il monitoraggio di progetti relativi all'integrazione;
- coordina il personale coinvolto;
- promuove l'attivazione di laboratori specifici;
- controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita;
- richiede il materiale strutturato utile all'apprendimento;
- predispone e coordina i GLHO (Gruppo Operativo) in assenza del D.S.

Insegnante di sostegno:

- partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla valutazione e ai GLH istituzionali ed operativi;
- cura gli aspetti metodologici e didattici;
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
- tiene rapporti con famiglia, esperti ASL, operatori comunali;
- redige il verbale del GLH di competenza;
- cura la documentazione relativa al caso di competenza e la fa pervenire in tempo utile, compilata e firmata in formato PDF (*.pdf), al coordinatore degli insegnanti di sostegno (responsabile BES);
- organizza stage lavorativi (attività in classi aperte e laboratori a piccoli gruppi).

Insegnante curricolare:

- accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione;
- partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; □ partecipa, qualora incaricata, ai GLH istituzionali ed operativi.

Personale socio educativo assistenziale:

- collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative;
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia della comunicazione e della relazione dell'alunno;
- partecipa ai GLH se invitato.

Personale ausiliario:

- su richiesta assolve alle necessità dell'alunno relativamente ai bisogni primari (spostamenti, cambio).

GLH d'istituto e GLH operativi.

Ne prendono parte il dirigente scolastico, gli insegnanti curricolari incaricati, gli insegnanti di sostegno, gli operatori degli enti locali (ASL, comune), i genitori.

Organizzano incontri periodici per:

- discutere le iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola ed extrascuola;
- verificare il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi e nella scuola.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica, volta a conoscere la situazione di partenza dell'alunno certificato e del gruppo classe, con opportune prove d'ingresso strutturate per campi d'esperienza/aree disciplinari, svolgerà una funzione di riscontro della validità e dell'efficienza dell'intervento didattico, con il duplice scopo di controllare il grado di sviluppo/apprendimento degli alunni e suggerire la definizione del PEI.

La valutazione in itinere si avvarrà di prove soggettive ed oggettive:

- prestazioni operative;
- giochi finalizzati;
- osservazioni su attività specifiche;
- interrogazioni e colloqui;

- prove scritte di varia natura (relazioni, lavori di gruppo), test a scelta multipla, vero/falso, questionari a risposta fissa, brani da completare.

I criteri che ispireranno la valutazione per gli alunni diversamente abili sono:

- valutazione della situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo;
- valutare positivamente anche i minimi progressi ottenuti in riferimento alla situazione di partenza ed alle potenzialità;
- considerare gli ostacoli frappostisi al processo di apprendimento: malattia, trasferimento, interruzione delle lezioni, ecc.;
- considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione ad iniziative, attività, produttività, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà, pertanto, solo ad accertare la quantità di nozioni apprese, bensì il grado di maturità raggiunto, attraverso l'acquisizione di autonomia e abilità.

5. RAPPORTI CON FIGURE ED ENTI TERRITORIALI DI COMPETENZA

Saranno curati rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per la realizzazione di eventuali Progetti integrati, sia per la stesura congiunta del Profilo dinamico funzionale e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si potrebbero verificare.

I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Disturbi evolutivi specifici: DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ADHD, autismo senza disabilità intellettiva.

Per far fronte a questi bisogni educativi speciali, la direttiva fa esplicito riferimento alla legge 53/2003 e alla 170/2010 come norme primarie cui i docenti (curricolari) devono ispirarsi per intraprendere iniziative educative e didattiche.

La direttiva elenca i Disturbi Evolutivi Specifici

- I DSA (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) che rientrano nella tutela della legge 170/2010.
- **Disturbi specifici del linguaggio** (o, più in generale, bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale).
- Deficit delle abilità non verbali (quali il disturbo della coordinazione motoria o le difficoltà nelle aree dell'apprendimento scolastico che richiedono l'elaborazione cognitiva di info visive e spaziali).
- **L'ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, o deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.**
- I disturbi lievi dello spettro autistico.
- **Il funzionamento intellettivo limite o borderline.**

ADHD, o deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

Gli alunni hanno problemi di controllo attentivo o dell'attività. Con notevole frequenza questo disturbo si trova associato (comorbidità) con altri:

- disturbo oppositivo provocatorio
- disturbo della condotta
- disturbi dello spettro autistico
- disturbi d'ansia
- disturbi dell'umore

Riferimenti per la gestione dell'alunno con ADHD

La circ. MIUR del 04/12/2009 tratta le problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (vedere sito dell'AIDAI). La circ. MIUR 4089 del 15/06/2010, sul Disturbo di deficit di attenzione e iperattività fornisce ai docenti (curricolari) **puntuali indicazioni riguardo alla individuazione e alla gestione pedagogica e didattica degli alunni con ADHD.**

Gestione dell'alunno con ADHD

Circ. MIUR del 20/03/2012, relativa alla redazione di un Piano Didattico Personalizzato e Circ. del 19/04/12, con chiarimenti sulla precedente.

Alunni con funzionamento cognitivo limite (o funzionamento cognitivo *borderline* o *borderline* cognitivo o disturbo evolutivo specifico misto)

Mostrano carente potenzialità cognitiva e limitazione della capacità di adattarsi al contesto e di rispondere alle esigenze ambientali.

DSA

I DSA interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica.

Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: **dislessia evolutiva**, un disturbo settoriale dell'abilità di lettura; **disortografia**, la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto; **disgrafia**, la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; **discalculia**, il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.

A questi possono associarsi disturbi specifici del linguaggio (dismomia) e quelli legati alla funzione motoria (disprassia). La presenza di una o più fragilità si evince dalla diagnosi clinica. Secondo le ricerche più recenti, i DSA sono fragilità di natura neurobiologica; allo stesso tempo essi hanno matrice evolutiva, si mostrano come un'atipia dello sviluppo, non possono essere risolti, ma possono essere modificati attraverso interventi mirati (compensazione del disturbo). Sul piano patogenetico, sono più frequenti nei maschi e fortemente caratterizzati da una forte influenza di componenti genetiche multifattoriali.

Il Protocollo del nostro Istituto prevede le seguenti fasi:

- 1) iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica;
- 2) accoglienza e colloquio preliminare dei genitori alunni affetti da DSA con il Dirigente Scolastico, il referente BES per la raccolta delle informazioni (verbalizzazione da parte del referente BES). Nel caso in cui la segnalazione/individuazione dell'alunno DSA avvenga ad

anno scolastico già avviato, l'accoglienza verrà fatta nel C.d.C. di competenza in seduta "straordinaria", con la presenza, oltre che del D.S., anche del referente BES, e sarà cura del coordinatore di classe redigere verbale;

- 3) determinazione della classe e presentazione del caso al consiglio di classe;
- 4) inserimento in classe;
- 5) supporto al Consiglio di Classe;
- 6) stesura e sottoscrizione del PDP;
- 7) stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente);
- 8) valutazione intermedia e finale;
- 9) procedura da seguire in caso di sospetto DSA;
- 10) indicazioni operative per gli Esami di Stato;
- 11) formazione.

1. ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA

Soggetti coinvolti: **Dirigente Scolastico, referente BES, alunno, famiglia, segreteria studenti.**

La **segreteria amministrativa** acquisisce la certificazione di DSA per i preliminari adempimenti amministrativi. Ai sensi della L. 170/2010 art. 3 essa "è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente". In caso di iscrizione di uno studente proveniente da una regione ove non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la scuola può acquisire una diagnosi redatta da specialisti o strutture accreditate. Si ritiene utile riportare l'art. 3 (Elementi della certificazione DSA) dell'Accordo 25 luglio 2012, di cui:

comma 1: la certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla *Consensus Conference* e deve essere articolata e formalmente chiara. E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: *Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche* dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo).

Inoltre il **comma 2** esplicita che la certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

Il **comma 3** infine prevede che il profilo di funzionamento sia di norma aggiornato:

- al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
- ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA accertano che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i (dislessia, discalculia, etc), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente; acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza e stabiliscono una data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l'allievo.

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, ***le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo***, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA.

2. ACCOGLIENZA

Soggetti coinvolti: **Dirigente Scolastico, referente BES, psicologa, famiglia.**

Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA effettuano un colloquio conoscitivo con la famiglia ed eventualmente con l'allievo.

Obiettivi del colloquio con i genitori:

- dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i DSA presenti nella scuola;
- raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno (se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento delle scuole di provenienza).

Obiettivi del colloquio con l'allievo:

- rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di autostima;
- accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia; disponibilità all'utilizzo degli strumenti compensativi.

Il referente BES informa, inoltre, la famiglia sui percorsi messi in atto dall'Istituto e rivolti agli studenti con DSA, sintetizzati nel presente protocollo di accoglienza, che viene pubblicato sul sito di consultazione da parte della famiglia.

In questa sede appare opportuno richiamare i Quesiti "D" forniti della *Consensus Conference* 2010 ed in particolare il quesito D2, al fine di fornire informazioni che possono determinare un flusso di continuità nella presa in carico dello studente da parte degli operatori scolastici:

- approccio multidisciplinare in ogni fase del percorso;
- collaborazione con le persone e le agenzie che si occupano della salute e dell'educazione del soggetto con DSA (famiglia, insegnanti, scuole, clinici specialisti e pediatri) al fine di promuovere la migliore informazione e sensibilizzazione sul disturbo;
- tutte le figure coinvolte sono tenute a mantenere elevato lo standard della loro capacità professionale attraverso adeguati programmi di formazione, training, aggiornamento continuo e informazione;
- il team clinico deve essere multi professionale e multidisciplinare e deve includere tra le figure professionali il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il logopedista. Per i soggetti maggiorenni la figura del neuropsichiatra infantile viene sostituita da quella dello specialista medico formato in modo specifico sull'argomento.

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

Soggetti coinvolti: **Dirigente Scolastico, commissione composizione classi, referente BES.**

In caso di iscrizione di alunno con DSA alla classe prima il Dirigente scolastico con il Gruppo di Lavoro Formazioni Classi inserirà gli alunni nelle classi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri: vista la documentazione prodotta dalla famiglia, sentirà il parere degli specialisti; quando è possibile si inseriranno nel gruppo classe non meno di due studenti certificati DSA. In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l'alunno con Disturbo di Apprendimento sarà di competenza del Dirigente Scolastico, visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti. Dal biennio al triennio il passaggio di informazioni avverrà tramite un passaggio diretto di informazioni tra coordinatori.

A settembre il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento all'insegnante coordinatore e a tutto il CdC della classe coinvolta. Durante il primo CdC verrà esaminata la cartella di ogni studente DSA e definite le azioni dispensative e le attività compensative. E' opportuno che, prima del CdC di inizio anno (settembre/ottobre) o a certificazione acquisita in seguito ad esso, prima di convocare il CdC, il coordinatore incontri la famiglia dello studente per conoscenza preliminare (può essere richiesta la presenza del Dirigente Scolastico e/o del referente BES).

4. INSERIMENTO IN CLASSE

Soggetti coinvolti: **coordinatore di classe, referente BES, componenti CdC.**

Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, il referente BES ed il coordinatore di classe devono preparare il Consiglio di Classe sull'argomento:

- fornendo adeguate informazioni sui DSA e/o la patologia specifica;
- fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato;
- presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

Il coordinatore in sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) mette a conoscenza l'intero CdC del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l'aiuto del referente BES) una bozza di **PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)**.

5. SUPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di un alunno con DSA può chiedere il supporto:

- del Dirigente Scolastico;
- del referente per i BES;
- della psicologa della scuola e/o che segue l'alunno;
- della famiglia dell'alunno;
- degli Enti territoriali preposti.

Il referente per i BES fornisce il supporto necessario alla comprensione delle problematiche specifiche di ogni studente in base ai dati in suo possesso, unitamente a materiale informativo sulle misure compensative e dispensative eventuali da adottare. Presenta, inoltre, i principali mediatori didattici e gli organizzatori anticipati in grado di facilitare il processo di personalizzazione dell'apprendimento.

6. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP

Soggetti: **Coordinatore di classe, componenti CdC.**

Il Piano Didattico Personalizzato, introdotto dalla legge 170/2010, viene definito dalla Direttiva come *“strumento di lavoro in itinere per i docenti, con la funzione di documentare e condividere con le famiglie le strategie di intervento programmate”*.

Tale documento costituirà un allegato riservato agli atti dell'Istituto.

Il PDP contiene i seguenti punti:

- descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente con allegata certificazione redatta dallo specialista;
- strategie per lo studio, strumenti utilizzati;
- strategie metodologiche e didattiche adottate;
- strumenti compensativi;
- criteri e modalità di verifica e valutazione;
- assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia.

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione una specifica programmazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico. Al termine di ogni quadrimestre il CdC verificherà la situazione didattica degli studenti DSA, fissando un punto all'o.d.g. dei CdC riuniti in sede di scrutinio.

7. STESURA FINALE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO (DOCENTI E GENITORI DELLO STUDENTE)

Soggetti coinvolti: **componenti CdC, famiglia.**

Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie, anche per consentire l'attivazione di indispensabili sinergie tra l'azione della scuola, l'azione della famiglia, l'azione dell'allievo. Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia.

La famiglia condivide i percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo e formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del CdC, nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso, ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili.

Pertanto il coordinatore di classe incontra nella seconda parte del CdC (se aperto alla componente genitori e studenti) o attraverso colloqui i genitori e lo studente per illustrare la proposta di PDP del CdC, e viene richiesta alle due componenti, famiglia e studente, la sua condivisione per mezzo di firma di accettazione da parte dei genitori.

8. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

La nota n. 9405/1 del 12 gennaio 2011 diffusa dall'USR Direzione Generale - Ufficio VI Politiche per gli studenti circa le prospettive applicate della Legge n. 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" ribadisce che lo studente con DSA ha diritto ad una personalizzazione delle metodologie, e dei tempi, degli strumenti (compensativi e dispensativi) secondo quanto previsto nella c.m. del 5 ottobre 2004 n. 4099; nella c.m. del 10

maggio 2007 n.4674; nella c.m. del 28 maggio 2009, nel d.p.r. del 22 giugno 2009 n. 122, art 10. Questi, esplicitati in fase di programmazione iniziale, costituiscono la premessa per la successiva valutazione del livello di apprendimento effettuata da ogni docente. La valutazione esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo stesso, per cui assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio negli alunni disgrafici e disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le discipline come, per gli studenti discalcolici, non sono valutabili le abilità di calcolo).

I Consigli di Classe sono tenuti pertanto a:

- verificare l'efficacia delle misure compensative e dispensative indicando quelle che sono state ritenute efficaci e/o necessarie con quello studente in particolare;
- individuare e dichiarare le discipline in cui si rendano necessari interventi di sostegno avendo cura di precisare contenuti, metodologie e strategie di intervento.

9. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere con "DSA" deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe, quindi al referente BES.

Si seguirà la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

- colloquio con lo studente;
- convocazione genitori;
- in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASL di competenza previa segnalazione.

10. INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESAMI DI STATO

Per gli studenti con DSA l'O.M. n. 42/2011 recante *"Istruzione e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2010"* specifica che la Commissione - anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con DSA, in sede di svolgimento delle prove scritte, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse:

- tempi più lunghi;
- utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali);
- possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove;
- nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potrà scrivere la prova sotto dettatura da parte dello studente.

Grande importanza riveste a tal proposito il **Documento del 15 maggio**, che ogni CdC elabora indicando, in un'apposita relazione allegata per facilitare il lavoro della commissione, tutte le informazioni utili a definire eventuali misure compensative e dispensative durante lo svolgimento delle prove d'esame.

11. FORMAZIONE

E' importante sottolineare che la competenza sui DSA dovrà interessare tutti i docenti, in modo che la gestione e la programmazione non sia delegata a un singolo docente ma scaturisca da una partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di Classe.

La circolare n. 8/2013 enuncia come doverosa l'indicazione, da parte dei CdC di una presa in carico globale ed inclusiva.

L'Istituto, nella figura strumentale del docente referente per i BES, provvede a realizzare iniziative di formazione e aggiornamento in servizio mirati allo sviluppo professionale di competenze specifiche, avvalendosi di personale specializzato che diffonda le conoscenze relative ai singoli disturbi di apprendimento, anche da un punto di vista psicologico e medico-sanitario.

ALUNNI IN SITUAZIONE DI "SVANTAGGIO"

Individuazione da parte della scuola (DM 27/12/2012) - Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), oppure di ben fondate considerazioni didattiche e/o psicopedagogiche (CM 8/2013).

La Direttiva 27.12.2012 e CM 8 del Marzo 2013 estende a tutti i BES quanto disposto dalla Legge 170/2010 per gli alunni con DSA:

- adattamenti metodologici e didattici, strumenti compensativi e misure dispensative, modalità di valutazione personalizzate;
- redazione del Piano Didattico Personalizzato.

Area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

Molto ampia, include alunni con problematiche diverse, ma, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, **gli interventi potranno avere carattere transitorio** e privilegeranno adozione di metodologie e strategie didattiche individualizzate e personalizzate, piuttosto che un intervento dispensativo e compensativo.

- Difficoltà nell'ambito psico-affettivo (ragazzi isolati, ritirati in sé, eccessivamente dipendenti, passivi)
- Difficoltà di natura motivazionale (disturbi dell'immagine di sé e dell'identità, deficit di autostima, insicurezza, disorientamento nel progetto di vita, altro)
- Difficoltà conseguenti a traumi, incidenti, malattie
- Difficoltà legate all'ambito familiare (famiglie disgregate, conflittuali, trascuranti, o con episodi di abuso o maltrattamento o che hanno sofferto per eventi drammatici, come lutti o carcerazioni)
- Difficoltà di natura sociale ed economica (povertà, deprivazione culturale, difficoltà lavorative)
- Difficoltà di natura linguistica e culturale (immigrati, stranieri)

SVANTAGGIO LINGUISTICO/CULTURALE

Si definiscono tutte le azioni con cui attuare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, sia di quelli che si iscrivono prima dell'inizio delle lezioni, sia di quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato, tenendo conto del quadro legislativo di riferimento costituito da:

- Legge n. 40 - 6 marzo 1998 (*Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*);
- D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione);
- DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione);
- DPR n. 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica);
- CM n. 301 dell'8 settembre 1989 (Inserimento stranieri nella scuola);
- CM n. 205 - luglio 1990 (Educazione interculturale);
- CM n. 73 - 2 marzo 1994 (Dialogo interculturale);
- CM n. 74 del 21 dicembre 2006 (Iscrizioni);
- CM n. 24 del 1° marzo 2006 (Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri);
- C.M. 4233 del 19/02/2014 (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri).

Il Protocollo del nostro istituto prevede le seguenti fasi:

1. PRIMA CONOSCENZA

La prima conoscenza avviene tramite un incontro con la Commissione di Accoglienza e con i genitori alla presenza, eventualmente, di un mediatore culturale e un successivo colloquio con l'alunno.

In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, sulle abilità, sulle competenze possedute.

2. PROPOSTE DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DPR 31/08/'99 n° 394.

"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".

È auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente raggruppati a parità di età per etnie.

Si rileva la necessità, in situazione di svantaggio particolarmente "grave", di avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricula, sulla durata e sul calendario scolastico.

Dopo queste valutazioni il ragazzo potrà iniziare a frequentare la scuola qualche giorno dopo l'iscrizione.

3. L'INSERIMENTO NELLA CLASSE

Nella prima fase dell'inserimento scolastico, l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve tendere soprattutto a:

1. favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella classe informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa, dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza, individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) dell'alunno straniero;
2. fornire al ragazzo straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe;
3. sviluppare l'italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale.

Il ragazzo, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l'attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del ragazzo straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene. Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la seguente impostazione:

- presentazione del lessico di base relativo al tema proposto in situazioni utili alla contestualizzazione;
- memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi;
- introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più complesse;
- espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi di brevi testi) con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati.

Suggerimenti metodologici:

- piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere l'approccio linguistico.
- gioco, attività ludica e di laboratorio, "tutoraggio".

4. LA VALUTAZIONE

Gli alunni seguono un percorso didattico personalizzato che fa parte della programmazione di classe e devono essere valutati nelle diverse discipline.

Il C.d.C. predispone un PDP che comprenda percorsi, obiettivi, strumenti e metodologie idonee, e detti i tempi e i modi per verificarne periodicamente i risultati. La valutazione prenderà in considerazione:

- la capacità di comunicare in modo chiaro e comprensibile nell'ambito scolastico ed extrascolastico attraverso l'uso di un lessico corretto;
- i risultati conseguiti nel percorso didattico realizzato;
- la motivazione, l'impegno e il percorso dell'alunno.

5. COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete di raccordo ed integrazione dell'azione delle Istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale del Comune.

Al fine di promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con Enti locali e biblioteche, per costruire una rete d'intervento che rimuova ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale.

Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all'istruzione e alla promozione della propria personalità.

6. COLLABORAZIONE COL MEDIATORE CULTURALE

Il mediatore culturale è soltanto una delle risorse per la gestione positiva delle relazioni interculturali. Per riuscire a trarre il maggior beneficio dalla ricca e delicata funzione del mediatore, bisogna innanzitutto riconoscergli un ruolo specifico e centrale nel processo educativo e comunicativo, progettare insieme a lui un intervento in un'ottica di lavoro in équipe, valorizzando la presenza e cercando di non ridurlo a mero operatore per una situazione di emergenza, con tentativi formativi e non pianificati e strutturati a tavolino insieme al corpo docente.

Il mediatore a scuola nei confronti degli alunni immigrati:

- sostiene la prima fase di accoglienza e di inserimento;
- ricostruisce la loro biografia ed il percorso scolastico pregresso;
- rende esplicite le regole scolastiche;
- dà legittimità e prestigio alla lingua d'origine dentro la scuola.

Nei confronti degli insegnanti e degli alunni italiani contribuisce:

- a risolvere le difficoltà comunicative durante la prima fase di accoglienza e di inserimento con la famiglia immigrata e con l'alunno neo arrivato;
- fornisce informazioni sulla storia del ragazzo;
- sostiene l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua collaborando con gli insegnanti di classe;
- traduce informazioni e comunicazioni della scuola nelle diverse lingue.

Nei confronti delle famiglie immigrate:

- informa e facilita l'uso della scuola, rimuove gli ostacoli che si frappongono all'accesso dei servizi educativi;
- orienta ed accompagna i genitori neo-arrivati nel sistema scolastico italiano;
- traduce materiale informativo nelle diverse lingue;
- interviene in situazioni di malinteso, gestisce eventuali incidenti interculturali o fraintendimenti.

7. CONTRIBUTI

La Scuola dovrà attivarsi per la ricerca di risorse economiche finalizzate all'integrazione degli allievi immigrati (es. finanziamenti provinciali, regionali, europei ecc.).

8. VALUTAZIONE INIZIALE DEL LIVELLO DI COMPrensIONE DELLA LINGUA ITALIANA

- LIVELLO 1

Alunni che comprendono la lingua di uso quotidiano, rispondono a semplici domande sul vissuto scolastico, leggono e comprendono semplici testi didascalici, scrivono semplici frasi sotto dettatura, socializzano con i compagni con i quali scambiano atteggiamenti di collaborazione.

- Devono essere supportati per **consolidare gli apprendimenti precedenti**, necessitano di **proseguire le attività individualizzate**, al fine di **conseguire sempre più valide competenze in lingua orale e scritta** ed essere avviati agli altri apprendimenti curricolari.

- LIVELLO 2

Alunni che leggono e comprendono brevi ma completi testi descrittivi e narrativi, rispondono oralmente e per iscritto a domande sugli stessi, scrivono frasi con due e più espansioni rispettando le principali convenzioni ortografiche e sintattiche, riferiscono con sufficiente chiarezza fatti personali, collaborano con i compagni chiedendo e offrendo aiuto, condividendo esperienze.

- Necessitano di **attività didattiche di raccordo con le altre discipline svolte dalla classe** cosicché, **gradualmente, possano seguire quanto programmato per la stessa.**

- LIVELLO 3

Alunni che sono in grado di comunicare con i compagni e gli insegnanti, si esprimono in forma essenziale ma chiara, leggono testi descrittivi e narrativi, rispondono a domande di comprensione degli stessi, compongono frasi su argomento dato, affrontano le discipline del curricolo per il conseguimento degli obiettivi minimi, partecipano ai vari momenti della vita scolastica, relazionando con i compagni, le insegnanti ed il personale, dimostrano di essere integrati nella classe.

ESAMI FINALI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI non riconducibili ai DSA

Per gli alunni con BES: «Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso».

"I consigli di classe, programmando PDP con misure dispensative e strumenti compensativi a favore di alunni privi della diagnosi di cui all'art. 3 della legge n. 170, devono essere consapevoli che in sede di esami di Stato, concorsi, ammissione all'università, esami per la patente ecc., i diritti derivanti dalla legge n. 170 possono essere riconosciuti solo agli alunni con le tipologie di disturbo di cui all'art. 1 della stessa legge".

Confronto delle principali caratteristiche dei tre documenti di programmazione analizzati: PEI per gli alunni con disabilità, PDP per i DSA, PDP per gli altri BES

	PEI per gli alunni con disabilità	PDP per gli alunni con DSA	PDP per gli alunni con altri BES
È obbligatorio?	È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94	L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP»	La stesura del PDP è contestuale all'individuazione dell'alunno con BES. Non si può parlare strettamente di <i>obbligo</i> perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola.
Chi lo redige? Chi ne è responsabile?	È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l'alunno.	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile	È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.
Quali vincoli?	Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale	Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola	Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola
Che ruolo ha la famiglia?	La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94)	Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011)	Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013)
La normativa vigente ne definisce i contenuti?	I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali. Un'articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma	I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.	Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi
Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?	La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione. Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di programma	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci	La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci